COMUNE di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 18/02/2014

Oggetto: DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ANZIANITA' DELLA DIPENDENTE POZZI RENATA RESPONSABILE AFFARI GENERALI - CAT. D4.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- PRESA visione della domanda presentata dalla dipendente Sig.ra POZZI RENATA, nata a Monza (MB) il 4/2/1955 e residente a Vedano al Lambro, via Parini, 4, acquisita al protocollo generale del Comune in data 12.02.2014 al protocollo n. 1289, con la quale rassegnava le proprie dimissioni per collocamento a riposo per anzianità con decorrenza 1 settembre 2014, optando per il regime contributivo, secondo quanto previsto dall'art. 1 – comma 9 – della Legge 23 agosto 2004, n. 243 e contestualmente comunicava l'inizio di preavviso dal 1 aprile 2014 e sino al 31 maggio 2014;

- ACCERTATO che la stessa è stata assunta alle dipendenze di questo ente in data 30.12.2009 per mobilita' da altro Ente pubblico (comune di Arcore) nel quale era stata assunta in data 10/7/1975 ininterrottamente sino al 29/12/2009 per un totale complessivo alla data del 31.08.2014 di anni 39, mesi 1, giorni 21 ed ha una eta' anagrafica, a tale data, di 59 anni, 6 mesi e 27 giorni;

- VISTO l'art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 relativo ad interventi in materia pensionistica che prevede, per i lavoratori dipendenti, dall'anno 2011, l'accesso al pensionamento di anzianita' decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (finestra mobile), finestra abolita dalla riforma "Fornero" che rimane pero' applicabile nel caso in esame;

- DATO ATTO che la sopracitata Legge 243/2004 (Riforma Maroni) riconosce alle donne con almeno 35 anni di contributi la chance di ottenere la pensione di anzianita' con un'eta' pari a 57 anni per le lavoratrici dipendenti (57 anni e 3 mesi dopo la riforma Fornero) optando per un sistema interamente contributivo. Possono rientrare in detta norma, sia le donne appartenenti al sistema retributivo che quello misto: le prime devono vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e non devono aver maturato i requisiti per la pensione di anzianita' entro il 31 dicembre 2007, le secondo non devono aver gia' esercitato in passato il diritto di opzione per il contributivo. Vi sono poi alcune circostanze recenti che impediscono l'accesso a questa disciplina agevolata: la maturazione al diritto di pensione di vecchiaia o di anzianita' in base ai requisiti previsti per la totalita' dei lavoratori

al 31/12/2011; la maturazione del diritto al pensionamento secondo i requisiti introdotti dal Decreto "Salva Italia", il beneficiare della salvaguardia;

- ACCERTATO che la dipendente in questione:

a) ha compiuto i 57 anni di eta' in data 4/2/2012;
b) in data 10/7/2012 ha maturato 37 anni di ininterrotto servizio;
c) alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato 20 anni 5 mesi e 21 giorni di ininterrotto servizio;
d) alla data del 31 dicembre 2007 non aveva maturato i requisiti per la pensione di anzianita';
e) avendo piu' di 18 anni di servizio al 31/12/1995 sottostava al regime retributivo puro;
f) al 31/12/2011 non aveva maturato i diritti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';
g) non aveva maturato diritti a pensione secondo i requisiti introdotti dal decreto "Salva Italia" e non beneficia della salvaguardia;

- RILEVATO, sulla base di quanto sopra esposto, che la dipendente in questione ha maturato i diritti per l'accesso alla pensione di anzianita' secondo le regole della Legge 243/2004 in data 4 maggio 2013, ivi compresi i 12 mesi della finestra mobile ed i 3 mesi previsti dalla Legge Fornero avendo compiuto 57 anni di eta' in data 4/2/2012 e maturato in data 10/7/2012 37 anni di servizio ininterrotto;

- DATO ATTO che la dipendente ha ottenuto ricongiunzione di periodi prestati presso l'INPS pari a 3 masi e giorni 23 – giusta determinazione Inpdap N. MI13610322 del 5/11/1996;

- VISTA la legge 23 agosto 2004, n 243 ed in particolare l'art. 1 – comma 9;

- VISTO il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122;

- RITENUTO doversi dare luogo alla presa d'atto della domanda della dipendente in parola, con cessazione in data 1/9/2014, avendo la stessa maturato i requisisti previsti alla data del 4/5/2013, ivi compresa la finestra mobile ed i tre mesi introdotti dalla Legge "Fornero", secondo quanto sopra dettagliatamente specificato;

- RILEVATO che la dipendente ha regolarmente comunicato il periodo di preavviso dal 1 aprile 2014 e sino al 31 maggio 2014, previsto dall'art. 7 – comma 5 – del provvedimento del Consiglio dei Ministri del 7/3/1996;

- VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di prendere atto, per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente recepite, delle dimissioni presentate dalla dipendente Sig.ra Pozzi Renata – Responsabile Settore Affari generali - categoria D – posizione economica D4 – per pensione di anzianita' con decorrenza 1 settembre 2014, avendo maturato la stessa il requisito di 57 anni di eta' in data 4/2/2012 e 37 anni di contributi in data 10/7/2012, comprensivo di ricongiunzione, e tenendo conto della "finestra mobile" prevista dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dei 3 mesi aggiuntivi previsti dalla "Legge Fornero";

2) Di provvedere all'invio all'INPDAP di Milano – ex CPDEL ed ex INADEL – ora INPS, unitamente alla domanda di pensione dell'interessata, il foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile, interamente calcolato con il sistema contributivo;

3) Di inviare copia delle presente determinazione alla dipendente interessata.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Sodano